

Farmaci veterinari nelle parafarmacie

ANMVI: i medici veterinari chiedono un emendamento per la cessione completa

Le parafarmacie e i centri commerciali potranno vendere i medicinali veterinari, sia quelli senza ricetta che quelli con obbligo di ricetta medica. La vendita in questi esercizi è esclusa solo per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del Dpr 309/1990 (sostanze ad azione stupefacente e psicotrope). Lo prevede l'articolo 11 (*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*) del "DL liberalizzazioni", già approvato al Senato con la fiducia. Niente da fare, invece, per i farmaci di fascia C, come chiedevano i parafarmacisti. La relatrice del provvedimento, Sen Simona Vicari è stata chiara: "Sulla fascia C si è chiuso con il decreto Salva-Italia. Sul tema abbiamo liberalizzato al massimo" - ha detto, confermando che resta la possibilità di aprire farmacie in stazioni, aeroporti e centri commerciali. Il Coordinamento nazionale delle Parafarmacie è soddisfatto e indica i punti "qualificanti" del decreto: abolizione della pianta organica delle farmacie; vendita in parafarmacie dei farmaci veterinari con ricetta medica e preparazioni galeniche; abolizione del limite di 12500 abitanti per la vendita dei medicinali

senza obbligo di ricetta in parafarmacia; equiparazione della professionalità, ai fini dei concorsi, del farmacista che opera in parafarmacia al collega che esercita la professione in farmacia.

MODIFICATO IL DECRETO 193/2006

La vendita dei farmaci veterinari è stata resa possibile attraverso una modifica della normativa che interessa anche il Decreto Legislativo 193/2006. Il comma 1 dell'articolo 70 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:

"La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della salute) ancorché dietro la prestazione di ricetta medica se prevista come obbligatoria. La vendita dei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni". (Attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 70: "La vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria).

CORNER E PARAFARMACIE

Con decreto del Ministero della Salute sono stati individuati i requisiti che dovranno differenziare le parafarmacie dai corner della grande distribuzione organizzata. Il provvedimento (*Decreto del Ministero della Salute su Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del dl 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006*) è già stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni. L'individuazione di requisiti ad hoc per differenziare parafarmacie e corner è prevista dal Decreto Salva Italia, per distinguere esercizi che vendono solo Otc rispetto a quelli che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Il Ministero della Salute ha creato di fatto, due classi di esercizi commerciali per la vendita dei farmaci senza ricetta, nel solco delle libe-

razzazioni di Bersani e Monti. Entrambe saranno sottoposte anche ad adempimenti di farmacovigilanza e tracciabilità. La differenza sostanziale tra i due canali è l'accessibilità diretta del cittadino ai farmaci che potrà essere prevista solo per i medicinali di automedicazione (OTC) e non per i cosiddetti SOP, categoria che comprende altri farmaci senza obbligo di ricetta della fascia C che però, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di pubblicità al consumatore. I requisiti per gli esercizi che vendono esclusivamente farmaci di automedicazione sono i medesimi, tranne che in questi esercizi saranno appunto vendibili solo farmaci di automedicazione e non è consentita alcuna dicitura che possa indurre il cliente a ritenere che nell'esercizio sono venduti medicinali diversi dai medicinali di automedicazione.

Il prezzo al pubblico dei medicinali deve essere reso noto attraverso listini o modalità equivalenti. Parafarmacie e corner avranno la possibilità di applicare liberamente sconti sui prezzi di tutti i prodotti venduti (come previsto dal decreto Salva Italia), purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti. Obbligatoria la presenza di uno o più farmacisti per tutto l'orario di apertura dell'esercizio. I farmaci di automedicazione potranno essere direttamente e liberamente accessibili ai cittadini, ma alla presenza dei farmacisti. Gli altri farmaci dovranno essere inaccessibili sia al pubblico che ai non addetti ai lavori. La vendita dei medicinali diversi da quelli di automedicazione è effettuata dai farmacisti. I farmacisti inoltre assistono il cliente nell'acquisto dei medicinali di automedicazione, rispondono a eventuali richieste del cittadino e si attivano in caso risulti opportuno uno specifico intervento professionale. Le insegne dovranno essere di colore diverso dal verde. I farmacisti devono indossare il camice bianco e il distintivo professionale dell'Ordine. ■

DISPENSAZIONE FINO AL TERMINE DELLA TERAPIA

Durante l'iter parlamentare, ANMVI ha chiesto al Ministro della Salute di essere ascoltata e di poter intervenire sulla modifica della distribuzione del farmaco. Dichiara Carlo Scotti, delegato ai rapporti istituzionali ANMVI: "Solo due figure possono prescrivere: il medico e il veterinario, la prescrizione in parafarmacia vuol dire guadagnare in status, quindi per poter assolvere ad un 'ordine' dato dal veterinario tramite la ricetta, dovranno dimostrare che sono degli ottimi partner per il veterinario che prescrive: far trovare i farmaci prescritti, non cambiare il farmaco. D'altro canto, la vendita nelle parafarmacie rischia di rendere più debole la dispensazione del farmaco veterinario da parte nostra, essendo ammessa solo per l'inizio terapia e motivata dalla difficoltà di reperimento. Ci aspettiamo che la nostra sollecitazione porti il Ministero a realizzare, anche attraverso un emendamento alla Camera, l'annunciata modifica al decreto 193, per consentirci la dispensazione di tutte